

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue:

Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1^ nota di variazione (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	conguagliate o liquidate nel 2002	meno: rateo al 31.12.2001	più: rateo al 31.12.2002	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)
2. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE EDILI: industria e artigianato						
- a conguaglio tramite D.M.	124.182.061,00	138.427.533,00	120.676.679,41	9.427.363,44	8.904.507,29	120.153.823,26
- pagamenti diretti	623.880,00	555.708,00	150.902,73			150.902,73
Totale	124.805.941,00	138.983.241,00	120.827.582,14	9.427.363,44	8.904.507,29	120.304.725,99
3. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE LAPIDEE - SETTORE INDUSTRIA:						
- a conguaglio tramite D.M.	5.679.993,00	6.522.834,00	5.647.219,66	484.454,13	451.588,62	5.614.354,15
- pagamenti diretti	3.099,00	14.977,00	4.287,00			4.287,00
Totale	5.683.092,00	6.537.811,00	5.651.506,66	484.454,13	451.588,62	5.618.641,15
4. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE LAPIDEE-SETTORE ARTIGIANATO:						
- a conguaglio tramite D.M.	775.718,00	1.136.280,00	962.554,66	71.196,17	69.320,99	960.679,48
- pagamenti diretti	0,00	0,00	177.314,39			177.314,39
Totale	775.718,00	1.136.280,00	1.139.869,05	71.196,17	69.320,99	1.137.993,87
5. TRATTAMENTI ORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI:						
- a conguaglio tramite D.M.	149.729.118,00	221.721.133,00	199.477.510,40	10.149.937,77	15.456.003,75	204.783.576,38
- pagamenti diretti	1.972.349,00	2.920.564,00	1.218.607,29			1.218.607,29
Totale	151.701.467,00	224.641.697,00	200.696.117,69	10.149.937,77	15.456.003,75	206.002.183,67

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1^ nota di variazione (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	conguagliate o liquidate nel 2002	meno: rateo al 31.12.2001	più: rateo al 31.12.2002	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)
6. TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE: pag. diretti:						
- operai, impiegati e quadri.....	8.521.538,00	6.404.066,00	6.767.788,36	2.779.054,57	2.293.500,00	6.282.233,79
7. TRATTAMENTO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI:						
- pagamenti diretti	0,00	129.114,00	107.951,86			107.951,86
8. TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE:						
- Indennità ai lavoratori non agricoli	294.418.650,00	332.071.973,00	312.612.262,33	66.915.771,04	108.725.509,00	354.422.000,29
- Indennità ai lavoratori agricoli	163.923.420,00	144.910.059,00	130.337.076,36	146.232.705,15	139.697.076,00	123.801.447,21
- Trattamento speciale ai lavoratori agricoli:						
legge n. 457/1972	672.354.579,00	617.467.089,00	552.921.314,74	623.380.003,83	591.058.789,00	520.600.099,91
legge n. 37/1977	402.015.215,00	401.633.037,00	361.772.510,76	405.556.559,78	386.434.932,00	342.650.882,98
- Indennità ordinarie - art. 7, comma 3^, legge n. 160/1988 e successive:						
ai lavoratori non agricoli	346.405.718,00	374.202.978,00	359.905.851,18	356.313.427,36	374.213.460,00	377.805.883,82
ai lavoratori agricoli	6.993.859,00	6.083.346,00	6.561.781,28	6.011.558,31	6.561.780,00	7.112.002,97
	1.886.111.441,00	1.876.368.482,00	1.724.110.796,65	1.604.410.025,47	1.606.691.546,00	1.726.392.317,18
a detrarre:						
quota a carico GIAS:						
- art. 24, L. 196/1997 e art. 1 quater L. 176/1998.....	39.320.446,00	39.320.446,00	39.320.446,01			39.320.446,01
Totale.....	1.846.790.995,00	1.837.048.036,00	1.684.790.350,64	1.604.410.025,47	1.606.691.546,00	1.687.071.871,17
- Prestazioni in regime di convenzioni internazionali.....	2.840.513,00	2.600.000,00	5.848.566,44			5.848.566,44
TOTALE COMPLESSIVO	1.849.631.508,00	1.839.648.036,00	1.690.638.917,08	1.604.410.025,47	1.606.691.546,00	1.692.920.437,61

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1^ nota di variazione (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	conguagliate o liquidate nel 2002 (3)	meno: rateo al 31.12.2001 (4)	più: rateo al 31.12.2002 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:						
- pagamenti diretti	270.623.415,00	262.360.105,00	347.769.365,92	14.719.021,62	23.622.118,00	356.672.462,30
- prest. relative a credito lavoro - D.L. n. 80/1992	21.949.418,00	21.381.316,00	22.236.550,67	1.859.244,84	2.015.395,00	22.392.700,83
Totale	292.572.833,00	283.741.421,00	370.005.916,59	16.578.266,46	25.637.513,00	379.065.163,13
10. TRATTAMENTI ECONOMICI DI:						
a) MALATTIA:						
- a conguaglio tramite D.M.	1.309.173.307,00	1.290.274.965,00	1.307.209.496,64	102.169.270,81	108.293.302,54	1.313.333.528,37
- pagamenti diretti	169.246.541,00	192.827.447,00	197.315.388,37	77.468.534,86	71.027.886,00	190.874.739,51
- pagamenti tramite le Casse marittime	80.090.587,00	79.290.078,00	86.030.810,55			86.030.810,55
Totale	1.558.510.435,00	1.562.392.490,00	1.590.555.695,56	179.637.805,67	179.321.188,54	1.590.239.078,43
b) MATERNITA':						
- a conguaglio tramite D.M.	828.612.229,00	792.010.412,00	863.778.680,00	70.677.126,64	74.192.727,00	867.294.280,36
- pagamenti diretti	114.277.967,00	143.518.724,00	98.909.036,33	62.233.056,34	62.110.174,00	98.786.153,99
- pagamenti tramite le Casse marittime	7.127.105,00	7.231.430,00	7.774.462,40			7.774.462,40
Totale	950.017.301,00	942.760.566,00	970.462.178,73	132.910.182,98	136.302.901,00	973.854.896,75
c) INDENNITA' AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE:						
- a conguaglio tramite D.M.	44.220.073,00	40.982.262,00	41.667.184,12			41.667.184,12
- pagamenti diretti	143.059,00	154.421,00	140.617,90			140.617,90
- pagamenti tramite le Casse marittime	1.549,00	2.582,00	2.601,96			2.601,96
Totale	44.364.681,00	41.119.265,00	41.810.403,98	0,00	0,00	41.810.403,98
d) INDENNITA' LAVORATRICI MADRI-ART.10, L.n.903/77:						
- a conguaglio tramite D.M.	106.656.613,00	106.043.775,00	107.682.183,99	8.259.498,94	8.907.450,10	108.330.135,15
- pagamenti diretti	265.459,00	361.521,00	271.995,08	387.342,67	192.372,00	77.024,41
- pagamenti tramite le Casse marittime	21.175,00	6.714,00	4.240,23			4.240,23
Totale	106.943.247,00	106.412.010,00	107.958.419,30	8.646.841,61	9.099.822,10	108.411.399,79
TOTALE COMPLESSIVO	2.659.835.664,00	2.652.684.331,00	2.710.786.697,57	321.194.830,26	324.723.911,64	2.714.315.778,95

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1^ nota di variazione (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	conguagliate o liquidate nel 2002 (3)	meno: rateo al 31.12.2001 (4)	più: rateo al 31.12.2002 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
11.INDENNITA' RICHIAMO ALLE ARMI AI LAVORATORI: - pagamenti diretti	516.457,00	619.748,00	702.198,50			702.198,50
TOTALE COMPLESSIVO	7.940.372.469,00	7.768.745.905,00	7.697.517.631,23	2.713.062.534,81	2.747.574.393,68	7.732.029.490,10

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

- RIMBORSO DI CONTRIBUTI -

Allegato n. 17

DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Trattamenti di famiglia	20.658.276,00	19.100.000,00	7.729.712,57
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti dell'edilizia	180.760,00	179.000,00	141.551,93
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria	6.714,00	8.000,00	2.985,12
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato	1.033,00	600,00	412,58
Trattamenti ordinari di integrazione salariale ai dipendenti dell'industria	5.164.569,00	5.200.000,00	897.607,91
Trattamento sostitutivo della retribuzione ai dipendenti da imprese agricole	206.583,00	310.000,00	412.424,85
Trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari	1.601.016,00	1.250.000,00	706.456,13
Trattamenti ordinari di disoccupazione	516.457,00	675.000,00	804.018,85
Trattamento di fine rapporto	877.977,00	520.000,00	124.876,89
Trattamenti economici di malattia e maternità	4.648.112,00	5.250.000,00	2.182.571,87
TOTALE	33.861.497,00	32.492.600,00	13.002.618,70

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Allegato n. 18

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
- Indennità integrativa speciale al personale salaria- to in quiescenza degli ex Centri di addestramento professionale e Case di cura dell'INPS	20.031.297,00	20.148.000,00	20.308.734,89
- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate	15.493.706,00	15.493.706,00	9.637.580,21
- Uscite diverse	1.003.992,00	1.235.260,00	1.206.240,50
TOTALE	36.528.995,00	36.876.966,00	31.152.555,60

ENTRATE E USCITE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
DI PERTINENZA DELLA EX GESTIONE TUBERCOLOSI

Allegato n. 19

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
ENTRATE			
- Canone figurativo degli immobili adibiti ad uffici	354,00	354,00	354,40
- Affitti e proventi vari degli immobili da reddito	51.646,00	52.105,00	111.627,79
- Recupero spese di gestione	0,00	0,00	1.238,08
- Entrate diverse	0,00	0,00	57,69
TOTALE DELLE ENTRATE	52.000,00	52.459,00	113.277,96
USCITE			
- Spese di amministrazione	4.648,00	3.970,00	2.637,00
- Compensi alla Società IGEL per la Gestione del patrimonio immobiliare	8.743,00	8.780,00	8.780,00
- Spese di manutenzione	51.646,00	52.000,00	108.200,27
- Tributi diversi	1.549,00	1.549,00	1.221,59
- Accantonamento al Fondo imposte	29.869,00	23.246,00	23.260,50
- Assegnazione al Fondo ammortamento immobili	932,00	932,00	665,76
- Spese di assicurazione	5.165,00	4.500,00	4.493,18
- Spese di gestione	0,00	0,00	14.244,79
- Spese varie	0,00	0,00	5.204,18
- I.C.I. Immobili da reddito	51.646,00	52.000,00	54.662,54
- Finanziamento osservatorio art. 10 DLVO n. 104/96	297,00	297,00	358,82
TOTALE DELLE USCITE	154.495,00	147.274,00	223.728,63
UTILE (+) PERDITA (-)	-102.495,00	-94.815,00	-110.450,67

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Allegato n. 20

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
- per valori di copertura assicurativa, relativi a:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai dipendenti agricoli e non agricoli:			
- art.4, legge n.218/1952	1.006.200.582,00	1.052.486.482,00	1.073.954.929,00
- art.7, comma 3^, legge n.160/1988 e successive	696.192.163,00	766.002.675,00	821.336.650,00
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai dipendenti dell'industria - art.3, legge n.164/1975	104.135.787,00	154.769.221,00	142.156.827,00
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti dell'edilizia - art.5, legge n.427/1975	56.682.694,00	62.331.700,00	53.519.912,00
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria - art.5, legge n.427/1975	2.673.697,00	3.041.415,00	2.595.712,00
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato - art.5, legge n.427/1975	367.717,00	529.885,00	526.270,00
TOTALE	1.866.252.640,00	2.039.161.378,00	2.094.090.300,00

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Allegato n. 21

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende	0,00	0,00	31.403.300,00
- crediti contributivi verso i datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo	0,00	0,00	9.796.705,54
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici	0,00	0,00	6.682,75
- crediti per contributi dovuti lavoratori marittimi	0,00	0,00	240.944,43
- crediti per prestazioni da recuperare	0,00	0,00	1.190.788,35
- crediti per interessi di mora , sanzioni civili e amministrative	0,00	0,00	46.443,96
TOTALE	0,00	0,00	42.684.865,03

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2002 la Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti è stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano di seguito.

Entrate contributive

La gestione, per quanto riguarda il gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

A tal proposito, a partire dal periodo di paga in corso all' 01/01/2002, in applicazione dell'art. 1 della Legge 26/06/1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

I minimali, se inferiori, sono stati adeguati al minimale giornaliero corrispondente al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dall'01/01/2002, corrispondente a € 37,71 per ciascuna giornata.

Con la stessa decorrenza sono variate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all'estero, occupati nei Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali per i dipendenti impiegati e operai, così come previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge n. 398/1987, (D.M 6/02/2002).

Nell'anno in esame è stato determinato, in aumento, il limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi dovendo essere rapportato al 40 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2002 è stato pari a € 157,08 settimanali.

Sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, sono stati adeguati:

- la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3 ter della Legge 14/11/1992, n. 438 (per il 2002 pari a € 36.093,00);

- il tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 (per l'anno 2002 pari a € 78.507,009);

- le retribuzioni convenzionali in genere.

Ha continuato a trovare applicazione il disposto dell'art. 120 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha previsto una riduzione degli oneri sociali dall'01/01/2001 attraverso un esonero del versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro.

A tal proposito il comma 1 stabilisce: "Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali"; mentre il comma 2 ha previsto: "In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione.

In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali".

Per la generalità delle aziende agricole che versano l'aliquota dello 0,43 per cento, in applicazione dell'articolo di legge suddetto, per gli assegni familiari gli esoneri sono quelli riportati nella tabella che segue:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano l'aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti	
Assegni familiari	0,01%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per le cooperative agricole Legge 240/84	
Assegni familiari	Conguagliare con il sistema DM
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%

Nella tabella successiva si riportano gli esoneri per i consorzi di bonifica che non versano l'aliquota della disoccupazione per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d'impiego:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d'impiego	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Cassa integrazione salari	0,14%
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2 %

L'art. 43, comma 1 lettera a) della Legge n. 448/2001 ha confermato, a decorrere dall'01/01/2002 la riduzione del contributo per la tutela della maternità di cui all'art. 78, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 (cfr. art. 49 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha introdotto una riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico di tutti i datori di lavoro, nella misura dello 0,20 per cento subordinandola per gli anni successivi al 2001, all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della Legge n. 448/1998, successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 488/1999).

La gestione ha risentito degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 117 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha, fra l'altro, modificato l'art. 9 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, aggiungendovi il comma 3 ter.

A seguito di tale modifica, dal 1° gennaio 2001, le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'art. 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Fondo di rotazione) per i prestatori di lavoro interinale.

Si fa inoltre presente che l'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2001 ha determinato al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Fondo di rotazione). Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002.

Prestazioni

L'art. 34, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo né alla concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola e agricola con requisiti normali, né a quella con requisiti ridotti.

In merito alle modifiche normative introdotte nella seconda metà dell'anno 1999, si cita la legge 23 dicembre 1999, n. 488 il cui art. 49 ha stabilito che per i parti, le adozioni e gli affidamenti successivamente al 1° luglio 2000 l'importo complessivo della prestazione di maternità, se inferiore a € 1.549,37 ovvero una quota fino a € 1.549,37 se tale importo è pari o superiore a tale valore, è posto a carico dello Stato. Peraltro per gli anni successivi al 2001 tale norma è subordinata all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8 della legge n. 448/1998.

In base a quanto previsto dagli artt. 32 e 36 del decreto legislativo n. 151 del 26/03/2001, ciascun genitore ha diritto, in caso di parto o adozione o affidamento plurimo, al congedo parentale per ogni bambino, di età non superiore ad 8 anni, se figlio naturale, non superiore a 12, se minore in adozione o affidamento.

Pertanto, le disposizioni relative alla erogazione dell'indennità (30 per cento della retribuzione, indipendentemente dalle condizioni reddituali, per 6 mesi complessivi tra i due genitori entro 3 anni di età del figlio o entro 6 anni di età del minore adottato/affidato, o entro 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato tra i 6 e i 12 anni; subordinatamente alle condizioni reddituali per tutti i periodi che non rientrano nei suddetti limiti temporali e nelle suddette età del bambino) si applicano in riferimento ad ogni bambino.

L'art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto tra l'altro l'elevazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e, per i lavoratori di età anagrafica pari o superiore a 50 anni, l'indennità è estesa fino a 9 mesi.

Tale comma dispone che gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, agricola e non agricola, di cui all'art. 7, comma 3 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Tale norma interessa solo indirettamente il bilancio della Gestione delle Prestazioni Temporanee in quanto i relativi maggiori oneri sono posti a carico dello Stato.

Per quanto riguarda la prevenzione dell'invalidità si fa presente che nell'anno 2002 5 strutture termali, di proprietà dell'Istituto sono state trasferite alle rispettive amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali.

Con delibera n. 108 del 23/04/2002 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula, per la prosecuzione dell'attività, nel 2002 e limitatamente a tale stagione, conformemente a quanto previsto dalla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, di convenzioni con gli stabilimenti alberghieri in possesso di determinate caratteristiche entro i limiti tariffari giornalieri compresi tra € 21,87 e € 26,13 oltre all'I.V.A. Tali convenzioni hanno interessato 3 strutture per un numero di domande pari a 22.000.

Cartolarizzazione dei crediti e dismissione degli immobili.

Nell'esercizio in esame, con Decreto 16 luglio 2002, è stata avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la terza fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi previdenziali, unitamente a quelli accessori per interessi e sanzioni civili.

Si ricorda che il programma di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto si è avviato in base alle disposizioni dell'art. 13 della legge n. 448/1998, modificato dall'art. 1 del Decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1999.

In relazione a quest'ultima operazione, in data 18 luglio 2002 è stata versata all'I.N.P.S. la somma di 2.799 mln., di cui 1.900 mln. a titolo di anticipazione sul corrispettivo finale delle operazioni avvenute negli anni 1999 e 2000 e la restante parte a titolo iniziale ed irripetibile di quest'ultima operazione.